*SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUTO BANCARIO*

**SCHEMA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA INDIVIDUALE SPECIALE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI DI TIPO A1 (ambito nazionale) e A2 (ambito regionale**).

(art.6, comma 1, lettera a) della delibera AGCOM n.77/18/CONS del 20 febbraio 2018 e art.2, comma 3, lettera c) punti 1 e 2 del Disciplinare di cui al D.M. 19 luglio 2018).

Premesso che:

1. la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intende richiedere al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il rilascio di una licenza individuale speciale di tipo \_\_\_\_\_\_\_ (A1 per l’ambito nazionale o A2 per l’ambito regionale) per la notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.890);
2. che il rilascio di detta licenza individuale speciale è subordinato alla costituzione di una cauzione, da presentarsi nella forma di polizza fideiussoria autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, a garanzia del rispetto degli obblighi connessi, previsti dalla normativa vigente;
3. che la società stipulante intende avvalersi della suddetta cauzione e che questa deve comunque garantire l’assolvimento degli obblighi per un periodo di sei anni dalla data di rilascio della licenza individuale speciale;

tutto ciò premesso

La Banca ……..……… filiale di ………… con sede legale in ………… codice fiscale e partita IVA n. ….…………, iscritta al Registro delle Imprese di ………. al n. ………, iscritta all’albo delle banche al n. ......................, capitale sociale euro ………………… indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ………………………………………… (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti: ............................... in seguito ad espressa formale richiesta della società.....….………, con sede in ……… capitale sociale di euro ...........………, di cui versato euro ………, codice fiscale e partita IVA n. ………, iscritta al Registro delle Imprese di ………. al n. ………, (qui di seguito definita la Società), con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell’art.1944 c.c. nell’interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico -Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – viale America, 201 - 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino alla concorrenza di €  (in cifre) (in lettere/00) corrispondenti all’ammontare del deposito cauzionale di cui all’art.6, comma 1 lett. a), dell’Allegato A alla delibera AGCOM n.77/15/CONS, a garanzia dell’assolvimento degli obblighi posti a carico della Società di cui agli artt.5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell’allegato A alla suddetta delibera AGCOM n.77/15/CONS.

La presente fideiussione ha validità per il periodo di sei anni e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza per un uguale periodo, salvo disdetta da comunicare al Ministero dello sviluppo economico almeno sei mesi prima della scadenza.

Durante tale periodo, in caso di mancato assolvimento degli obblighi della Società, la Banca si obbliga a pagare immediatamente al Ministero dello sviluppo economico, su semplice richiesta scritta, senza l’osservanza di particolari formalità, né di costituzione in mora né previa escussione della ditta debitrice, qualunque somma fino alla concorrenza di euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_ ).

La Banca si obbliga altresì a non revocare la garanzia in nessun caso e a non recedere unilateralmente da essa per alcuna ragione, rinunciando a qualsiasi eccezione che possa essere sollevata sotto qualsiasi aspetto dal debitore circa il rapporto principale garantito con la presente fideiussione, intendendo rimanere obbligata per tutta la durata anzidetta, nei termini qui trascritti.

Ogni comunicazione afferente la garanzia sarà inviata con raccomandata A.R., all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – divisione VI-Servizi postali-viale America, 201 - 00144 ROMA - o tramite posta elettronica certificata: [dgscerp.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div06@pec.mise.gov.it)

Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(timbro, firme emittente)

NOTA SU SPECIFICHE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito, ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere a firma autentica).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n.348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere a firma autentica. La fideiussione e la polizza assicurativa devono essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle legge che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, a semplice richiesta scritta del Ministero.